



COMUNE DI LOCRI

Città Metropolitana di Reggio Calabria



COMUNE DI SIDERNO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL
22.01.2004, NEL SETTORE 5 "POLITICHE DEL TERRITORIO" DEL COMUNE
DI SIDERNO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CATEGORIA "D",
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI LOCRI**

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____ con il presente atto
convenzionale,

tra

il Comune di SIDERNO, con sede in _____, rappresentato da _____ in
qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente atto (ente di provenienza);

e

il Comune di LOCRI, con sede in _____, rappresentato da _____ in qualità
di _____, autorizzato alla stipula del presente atto (ente utilizzatore);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 22.1.2004 prevedono che gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- il secondo periodo del comma 1 del citato art. 14 del C.C.N.L. 2004 sancisce che la convenzione *"definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"*;
- con delibera di Giunta n. _____ del _____ l'Amministrazione comunale di Siderno ha chiesto al Comune di Locri l'autorizzazione ad utilizzare in forma congiunta, a tempo parziale per 6 ore settimanali, il dipendente Arch. Nicola TUCCI - Categoria D/Posizione economica D1 – Profilo Professionale "Istruttore Direttivo Tecnico"
- con delibera adottata con i poteri della Giunta n. _____ del _____ l'Amministrazione comunale di Locri ha approvato lo schema della presente convenzione e autorizzata la sua sottoscrizione.

Le parti, tutto ciò premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1, comma 124 della legge 145 del 30/12/2018, e dell'art. 14 del CCNL del comparto Regioni ed AA.LL. stipulato in data 22.1.2004, il Comune di Locri autorizza l'utilizzo condiviso da parte del Comune di Siderno del proprio dipendente a tempo indeterminato Arch. Nicola TUCCI, inquadrato nella categoria D, Posizione Economica D1, con profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico".

Al fine di formalizzare il proprio consenso il Dipendente interessato controfirma la presente convenzione.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione fino al

In prossimità della scadenza, al fine di valutare un possibile rinnovo, le Parti potranno procedere alla revisione complessiva dei contenuti.

La presente convenzione potrà essere prorogata per un periodo da concordarsi tra i due Enti e con l'assenso del Dipendente.

Essa potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti o anche da parte di un solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro 15 gg. dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

Art. 3 – Articolazione del tempo di lavoro

Il Dipendente interessato effettuerà complessivamente 30 ore settimanali di cui 6 presso il Comune di Siderno e 30 ore presso il Comune di Locri.

La prestazione lavorativa avverrà nei giorni di e presso il Comune di Siderno ed i restanti giorni presso quello di Locri.

L'impiego in giornate festive comporterà il diritto a riposo in un'altra giornata di servizio presso l'ente che ne abbia beneficiato.

Art. 4 – Gestione del personale ed oneri finanziari

Il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'Ente di appartenenza che continuerà a gestirne il trattamento giuridico ed economico, compreso ogni istituto normativo o contrattuale (es. ferie, permessi, congedi, malattia ecc.). In questi casi il Dipendente si considererà assente sia presso l'Ente di appartenenza che presso quello utilizzatore.

Qualora l'attività lavorativa dovesse essere resa presso l'Ente utilizzatore nella giornata del Santo Patrono, il Dipendente rientrerà nella sede ordinaria per rendere la normale prestazione lavorativa poiché potrà usufruire della giornata festiva quando questa si verificherà nella suddetta sede.

Il servizio prestato presso l'ente di destinazione è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il rispetto dell'orario presso il Comune di Siderno da parte del dipendente sarà accertato dallo stesso ente utilizzatore.

Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta al Dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria D/D1 del Comune di appartenenza.

Il compenso relativo ad eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro, compatibilmente con le previsioni del D. Lgs. 66/2003, resterà a carico dell'ente che le ha autorizzate.

Il Comune di Locri provvederà a retribuire il dipendente in questione anche per il lavoro reso presso l'Ente utilizzatore, compreso l'eventuale lavoro straordinario, previa acquisizione da parte di quest'ultimo della rendicontazione mensile di tutti gli elementi retributivi e dell'accreditamento delle relative somme.

Il Comune di Siderno si obbliga, altresì, a versare contestualmente al Comune di Locri gli oneri riflessi rivenienti dal pagamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dalla presente convenzione.

Qualora il Comune di Siderno non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi previsti, la presente convenzione s'intende immediatamente risolta.

Il Comune di Siderno assume l'obbligo di comunicare all'Ente di appartenenza ogni evento che abbia rilevanza sul rapporto di lavoro nonché di assicurare il lavoratore per responsabilità civile verso terzi ed infortuni INAIL per l'orario di servizio prestato presso il proprio Ente.

L'eventuale onere delle spese di ex art. 14, comma 6 del CCNL 22.1.2004 sarà a carico dell'ente utilizzatore.

Art. 5 – Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i due enti nell'esecuzione della presente convenzione e non fossero risolvibili con accordi bonari, saranno demandati ad un'apposita commissione costituita da un dipendente del Comune di Siderno, da uno del Comune di Locri e da un terzo componente, con funzioni di presidente, individuato di comune accordo, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Locri.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Siderno

Per il Comune di Locri

Per accettazione:

Il Dipendente
